

**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante,

ha deliberato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 32165/2014 RGAC e vertente

**TRA**

\_\_\_\_\_ persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via  
\_\_\_\_\_ presso l'avv. \_\_\_\_\_ dal quale è rappresentata e difesa  
come da procura a margine dell'atto di citazione

**ATTRICE**

**E**

—  
Spa \_\_\_\_\_ in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via  
\_\_\_\_\_ 14 presso l'avv. \_\_\_\_\_ dalla quale è  
rappresentata e difesa come da procura generale rilasciata in data 29/10/2010 in  
Bologna |

**CONVENUTA**

**Oggetto:** Nullità di contratti bancari e rideterminazione dei saldi di rapporti bancari



## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione.

In corso di causa è stato esperito il tentativo di mediazione ex D.Lvo 28/2010: le parti ne hanno concordemente dato atto a verbale.

L'atto di citazione introduttivo esplicita petitum e causa petendi: sulla base dei criteri indicati in citazione, disponendo degli estratti conto dei rapporti in contestazione sarebbe possibile evincere gli addebiti contestati.

ha intrattenuto con la banca spa | rapporto di conto corrente ordinario 101128849, acceso il 17/11/2010, e il conto anticipi su documenti 101535427, acceso il 27/6/2011. Quando fu acceso il c/c ordinario 101128849 la srl sottoscrisse un documento contenente le condizioni economiche e normative del rapporto, che però non venne sottoscritto da spa l'unica firma per la banca è quella del funzionario che attesta di aver raccolto le firme della società correntista; la banca sottoscrisse solo lo specimen. Anche quando fu acceso il conto anticipi su documenti 101535427, solo la correntista sottoscrisse il documento contenente le condizioni economiche e normative del rapporto, mentre non lo fece la banca, e le uniche firme per spa sono quelle del funzionario che attesta di avere raccolto le firme della correntista – che non costituiscono estrinsecazione di volontà contrattuale, ma solo attestazioni di fatto. In data 29/6/2011 spa attesta per iscritto di aver concesso a srl due linee di credito, una per elasticità di cassa sino ad euro 50000, ed una per anticipi fatture senza canalizzazione sino ad euro 100000; relativamente alla prima l'unico documento scritto è costituito da un foglio non sottoscritto né dalla correntista né dalla banca, e nel quale non è specificata alcuna condizione economica; relativamente alla seconda linea di credito, vi è un documento scritto e sottoscritto da spa e contenente anche una firma “per ricevuta” datata 23/5/2011 che si presume vada attribuita alla correntista – ma, anche a voler considerare tale documento regolarmente sottoscritto, non contiene nessuna condizione economica del rapporto; in nessuno dei due documenti viene nemmeno specificato a quale conto corrente accede il rapporto. In data 20/2/2013 srl sottoscrive un documento col quale “In riferimento alla nostra precedente richiesta ed alla Vostra comunicazione del 20/2/2013” dichiara di accettare un affidamento sino ad euro 50000 sul c/c ordinario 101128849 “a conferma della linea di credito già concessaci in data 28/3/2011”; tale documento contiene una compiuta disciplina del rapporto, ma non è sottoscritto dalla banca, un cui funzionario firma solo per autentica delle firme della correntista, e un'altra firma che si suppone attribuibile alla banca è quella con cui si chiede l'apposizione del timbro postale per la data certa. Lo stesso giorno 20/2/2013 srl sottoscrive un documento col quale “In riferimento alla nostra precedente richiesta ed alla Vostra comunicazione del 20/2/2013” dichiara “di accettare la linea di credito, concessaci ad aumento dell'importo della linea di credito attualmente di Euro 100.000,00 ... già



accordatoci in data 06/05/2011 ... Affidamento di complessivi Euro 250.000,00” sul conto anticipi 101535427; anche tale documento contiene una compiuta disciplina del rapporto, ma non è sottoscritto dalla banca, un cui funzionario firma solo per autentica delle firme della correntista, e un'altra firma che si suppone attribuibile alla banca è quella con cui si chiede l'apposizione del timbro postale per la data certa. Con raccomandata datata 27/10/2014 spa comunica a srl di revocare ogni affidamento concesso, e di recedere dal c/c ordinario e dal conto anticipi, chiedendo alla correntista di pagare il saldo passivo complessivo dei due rapporti pari ad euro 291753,72.

Nel presente giudizio srl ha convenuto spa chiedendo di dichiarare nulli i rapporti contrattuali di apertura di credito, ordinaria e per anticipazioni su crediti commerciali, per difetto della forma scritta richiesta dall'art. 117 Tub, e ricostruire i saldi “dei due conti correnti in cui sono regolate le aperture di credito ... calcolando gli interessi al tasso legale, senza nessuna forma di capitalizzazione ed espungendo dal calcolo tutti gli oneri e le commissioni addebitate in forza del rapporto contrattuale nullo”, con vittoria delle spese di lite, con distrazione. Si è costituita spa chiedendo di dichiarare improcedibile la domanda “per mancata proposizione del tentativo obbligatorio di mediazione”, di dichiarare nullo l'atto di citazione ex art. 164 cpc, e nel merito rigettare le domande dell'attrice perché improponibili, inammissibili, infondate, e subordinatamente compensare l'eventuale credito dell'attrice con il credito della convenuta, con vittoria delle spese di lite. Non è stata svolta attività istruttoria, ed ora la causa va decisa.

Prima di tutto, va precisato che l'attrice ha chiesto di dichiarare nulli solo i due rapporti di apertura di credito per euro 50000 ed euro 100000, quest'ultima poi elevata a 250000 – rapporti sorti in modo pacificamente informale, il primo con un documento non sottoscritto, il secondo con un documento forse sottoscritto da entrambe le parti, ma che non conteneva alcuna condizione economica. I due rapporti non furono regolarizzati dai documenti del 20/2/2013 sottoscritti solo dalla correntista, ma non anche dalla banca. Come prescritto dall'art.117 Tub i contratti bancari sono redatti per iscritto, e nel caso in cui il contratto sia sottoscritto solo da una parte tale forma non è rispettata, in base al principio ribadito recentemente in materia di contratti bancari da Cass. 6559/2017, la quale ha anche precisato che se la parte non firmataria produce il documento in giudizio, la forma scritta deve intendersi rispettata con effetto ex nunc, e non ex tunc. Inoltre, Cass. 10516/2016 ha affermato – riferendosi all'obbligo di forma scritta per pattuire gli interessi ultralegali sancito dall'art. 1284 cc - che laddove la legge prescriva la forma scritta ad substantiam, nel caso in cui il contratto non sia stato sottoscritto da entrambe le parti, non può ritenersi che sia stato concluso per facta concludentia, ed è nullo. L'art. 127 TUB stabilisce che la nullità del contratto per difetto di forma scritta opera solo nell'interesse del cliente e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. In definitiva, i contratti datati 20/2/2013 sono nulli per difetto di forma. Del resto, se anche i due rapporti di apertura di credito fossero sorti in base a contratti stipulati tra le parti, sarebbero



acceduti a rapporti di conto corrente e conto anticipi nulli per difetto di forma scritta (sempre per le stesse ragioni sopra esposte), ed essendo rapporti accessori, sarebbero stati comunque nulli.

La prima parte della domanda, dunque, va accolta. Non può essere accolta invece la seconda parte della domanda, quella di ricalcolare i saldi del conto corrente e del conto anticipi escludendo gli addebiti effettuati dalla banca in applicazione dei contratti di apertura di credito nulli – dato che non è stato prodotto alcuno degli estratti conto relativi allo svolgersi del rapporto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, poiché vi è soccombenza reciproca: accolta la domanda di declaratoria della nullità, rigettata quella di ricalcolare il saldo dei rapporti.

### PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 32165/2014 rgac tra: srl attrice; spa convenuta; così provvede:

- 1)
- 2) Rigetta la domanda di ricalcolare i saldi dei rapporti di conto corrente e conto anticipi sopra specificati;
- 3) Compensa le spese di lite.

Così deciso in Portici in data 29/9/2017 Il giudice unico

